



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

**AUDIZIONE PRESSO LA
7° COMMISSIONE PERMANENTE ISTRUZIONE PUBBLICA,
BENI CULTURALI**

*“Schema di Decreto Legislativo recante misure in materia
di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*

Considerazioni FEDERFUNI ITALIA

Associazione Italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale

Roma, 05 Gennaio 2021

Sede legale: 00191 ROMA (RM) - Via Bonaldo Stringher, 36 - Segreteria: 20122 MILANO (MI) Via Chiossetto, 14
codice fiscale 97820830582

tel. / fax +39 02.798157 – email: info@federfuni.it - segreteria@federfuni.it - segreteria.federfuni@pec.it
www.federfuni.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Pregiatissimo Presidente,

Ill.mi Senatori,

ci sia concesso innanzitutto ringraziarVi per l'attenzione a noi riservata e per l'invito a formulare in sede Istituzionale le nostre osservazioni allo Schema di Decreto Legislativo in attuazione dell'Articolo 9 della Legge 8 Agosto 2019 N.86 Recante Misure in Materia di sicurezza nelle Discipline Sportive Invernali.

La nostra Associazione rappresenta le stazioni sciistiche ubicate in tutte le Regioni a Statuto Ordinario ed inoltre quelle presenti in Sicilia e in Sardegna.

Abbiamo cercato in precedenza, e più precisamente nell'ambito della audizione afferente alle Deleghe che hanno portato a questo Schema di Decreto Legislativo ed inoltre avevamo già lavorato in passato ad una serie di proposte di modifica della legge 363 a cui questo testo è senz'altro riferito, ed è quindi con estremo favore che abbiamo appreso la formulazione da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Spadafora di dare seguito alla Delega Parlamentare e di presentare al Parlamento questo testo di Decreto Legislativo che riteniamo negli aspetti fondamentali in linea con quanto da noi sostenuto in sede di audizione del 29 aprile 2019 alla VII Commissione Cultura scienza e Istruzione della camera dei Deputati.

Come già espresso riteniamo sia di fondamentale importanza per il nostro settore e per gli utenti stessi, praticanti qualsiasi attività all'interno delle Aree sciabili attrezzate e delle piste da sci in particolare, aver deciso di aggiornare le disposizioni contenute all'interno della Legge 363/03 alle nuove esigenze di una attività che ha visto in quasi venti anni mutare in maniera significativa la propria organizzazione e le proprie caratteristiche.

Dall'entrata in vigore della citata norma, abbiamo maturato, tutti, negli anni, sia sotto il profilo più strettamente professionale e operativo, sia per gli aspetti legislativi successivamente adottati in sede regionale, ampie ed evolute competenze ed esperienze in materia che ci consentono ora di operare al meglio nell'aggiornamento dei disposti normativi.

Poniamo quindi l'attenzione, per quanto ci compete, al settore ove operano le aziende rappresentate dalla nostra Associazione che è rappresentato all'interno del Decreto Legislativo e attraverso un approfondito studio abbiamo cercato di mettere in rilievo quelli che sono gli aspetti più significativi che secondo la nostra esperienza materiale e direttamente sul campo crediamo meritino un'attenzione particolare.

Tralasciamo quindi gli aspetti più generali per cercare di apportare tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze specifiche del settore su argomenti specifici che ci sembrerebbe opportuno cercare di modificare.

La sicurezza è il tema centrale dell'attività delle nostre aziende che operano quotidianamente per garantire la massima prevenzione da possibili rischi e incidenti sia nell'attività di mero trasporto con gli impianti, sia nella successiva pratica degli sport invernali da discesa serviti dai medesimi.

Sede legale: 00191 ROMA (RM) - Via Bonaldo Stringher, 36 - Segreteria: 20122 MILANO (MI) Via Chiossetto, 14
codice fiscale 97820830582

tel. / fax +39 02.798157 - email: info@federfuni.it - segreteria@federfuni.it - segreteria.federfuni@pec.it
www.federfuni.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Particolare esperienza è stata maturata nel tempo anche nella gestione dell'attività informativa e formativa in particolare quella riferita alla pratica dello sci fuoripista, anche denominato anche "freeride", per la quale come è noto non vi è responsabilità alcuna in capo a soggetti gestori delle piste da sci in caso di incidente.

Negli aspetti generali vi sottoponiamo una riflessione sul ruolo di responsabilità che dovrebbe assumere, nel comportamento tenuto da parte di Minori all'interno delle aree sciabili in osservanza alle norme dello Schema di Decreto Legislativo ed alle Norme di Legge che regolano il trasporto sugli impianti a fune, colui che ne esercita la patria potestà o la persona a cui è stato affidato il minore. Crediamo che questo sia un argomento meritevole di una particolare attenzione

Entrando nel merito dei contenuti della Bozza a noi inviata e che è oggetto dell'incontro di oggi ci permettiamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune nostre considerazioni.

1. Art 11 (Segnaletica) ed all'Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)

Riteniamo opportuno che all'interno dei gruppi di lavoro previsti siano inserite anche le due associazioni di categoria affinché il loro apporto possa essere utile ad una visione più completa dei due argomenti;

2. Art. 4 (Aree sciabili attrezzate)

Vi sottolineiamo il fatto che sarebbe importante che per quanto riguarda la gestione di uno snowpark o di un area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche fosse imposto che alla sua entrata venga posto un regolamento, approvato dagli enti competenti per legge, e che coloro che vi accedano debbano rispettare tale regolamento, assumendosi le proprie responsabilità nel caso contrario.

3. Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste)

Riteniamo sia importante una formulazione più esplicita e precisa delle caratteristiche tecniche delle piste, la possibilità, a giudizio del Gestore e/o del direttore di Pista di adottare un sistema di colorazione delle piste di maggior sicurezza per gli utenti in ogni caso in presenza di alcune caratteristiche molto particolari e per quanto riguarda la palinatura richiediamo che sia utilizzato un unico colore e che siano previsti dei casi dove la palinatura può essere omessa;

Art. 7 (Personale operante nell'area sciabile)

Il piano di emergenza relativo al pericolo valanghe dovrà essere predisposto solo nel caso di possibilità di caduta della valanga, nei casi eccezionali, in pista;

Sede legale: 00191 ROMA (RM) - Via Bonaldo Stringher, 36 - Segreteria: 20122 MILANO (MI) Via Chiossetto, 14
codice fiscale 97820830582

tel. / fax +39 02.798157 - email: info@federfuni.it - segreteria@federfuni.it - segreteria.federfuni@pec.it
www.federfuni.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

4. Art.8 (Piste di allenamento)

Essendo questo articolo previsto per agevolare l'utilizzo in sicurezza delle piste da sci per gare o allenamenti riteniamo che la messa in sicurezza delle piste sia sempre a carico di coloro che intendono utilizzare quella pista o tratto di pista, che al termine delle sessioni di allenamento o delle gare i Responsabili le diverse attività provvedano a livellare il più possibile il luogo di svolgimento della gara o degli allenamenti ed infine non crediamo possibile da un punto di vista pratico e di rispetto degli altri utenti, che già si trovano a dover non utilizzare piste o tratti di piste adibiti a quanto sopra specificato, predisporre una corsia preferenziale destinata agli atleti ed agli allenatori;

5. Art. 9 (Obblighi dei gestori)

Quando si parla di pericoli riteniamo che debba essere sempre specificato che si tratta sempre di proteggere da ostacoli "Atipici " gli utenti e che questi devono essere presenti all'interno della pista

6. Art. 10 (Manutenzione delle piste)

Riteniamo che la seconda parte del Comma 2 comporti un'assunzione di responsabilità troppo ampia ed indefinibile per il Gestore. Infatti si determina che " Qualora le condizioni delle piste presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi dal gestore dell'impianto, ovvero la pista deve essere chiusa" La formulazione di questa periodo comporta di conseguenza che le responsabilità del gestore siano riconducibili a qualsiasi incidente possa accadere in pista. Infatti nella giurisprudenza l'onere della prova è a carico del gestore e quindi indifendibile da questo punto di vista. Oltretutto è in contrasto con i commi 1 e 3 dell'Art.16 che riteniamo siano più attinenti alla pratica dell'attività sciistica mettendo in evidenza come anche il comportamento dello sciatore incide sulla propria ed altrui sicurezza. Chiediamo quindi che sia cassata la seconda parte del comma 2 da "Qualora che Ad essere chiusa".

Altrettanto troppo generica è la formula di obbligo di chiusura delle piste in caso di pericolo o inagibilità prevista dal comma 4, responsabilità che oltretutto è demandata al Direttore delle piste ai sensi del comma 2 lettera C dell'Art. 7.

7. Art. 12 (Obbligo del soccorso)

Riteniamo che non si possa parlare di luoghi accessibili "ai fini della loro assistenza presso i " ma dobbiamo identificare luoghi accessibili alle ambulanze o nei pressi delle piazzole di atterraggio identificate preventivamente e segnalate alle strutture sanitarie di riferimento ed alle forze dell'ordine presenti nel comprensorio, e proprio su questo punto siamo a specificare che non può essere compito del gestore individuare le aree destinate all'atterraggio degli elicotteri tantomeno sottoscrivere apposite convenzioni. Si tratta di interventi che devono essere a carico degli enti locali, per quanto riguarda le piazzole, e della competente struttura sanitaria per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi con le aziende che svolgono attività di recupero infortunati con gli elicotteri.

Sede legale: 00191 ROMA (RM) - Via Bonaldo Stringher, 36 - Segreteria: 20122 MILANO (MI) Via Chiossetto, 14
codice fiscale 97820830582

tel. / fax +39 02.798157 - email: info@federfuni.it - segreteria@federfuni.it - segreteria.federfuni@pec.it
www.federfuni.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

8. Art. 12 (Responsabilità civile dei gestori)

I gestori devono essere civilmente responsabili delle piste e non delle aree sciabili attrezzate. Questo è il nostro compito affidatoci anche dalle Normative vigenti e potete ben capire che non può essere altro che così in quanto altrimenti la responsabilità sarebbe presente anche nei territori innevati fuori pista o altro ancora.

9. Art. 23 (Mezzi meccanici)

Riteniamo che in questo caso sia fondamentale distinguere l'uso dei battipista atti alla preparazione delle piste e che sono di grandi dimensioni dalle motoslitte, in genere di dimensioni molto ridotte. Crediamo infatti che l'uso delle motoslitte adibite a trasporti delle Forze dell'Ordine, alle necessità delle stazioni, per esempio il trasporto del capo servizio in un determinato tratto dell'impianto o quanto altro debba essere autorizzato sotto la responsabilità dell'autista e del gestore dell'area sciabile attrezzata.

Mentre invece riteniamo che sia giusto prevedere delle procedure dettagliate per l'utilizzo dei mezzi battipista che invece proprio per le proprie dimensioni risultano essere molto pericolosi per gli utenti e siamo assolutamente quindi d'accordo con quanto proposto.

Crediamo che debba essere inserito anche un riferimento al fatto che dopo la chiusura delle piste le stesse non possono essere percorse da persone diverse agli operatori alla manutenzione delle stesse, questo si è reso necessario per la presenza di troppi scialpinisti o ciaspolatori sulle piste da sci al momento in cui vengono effettuate le operazioni di battitura delle piste con l'utilizzo anche di mezzi meccanici attrezzati con verricello e relativo cavo. Tale presenza è un pericolo per l'utente stesso ed un grado di responsabilità non giustificabile per l'operatore

10. Art. 24 (Sci fuori pista e sci alpinismo)

Riteniamo che su questo argomento il lavoro svolto dagli esperti del Ministero abbia colto l'essenza della problematica di queste attività in presenza degli sciatori e quindi con piste aperte e che siano anche arrivati a formulare una proposta che tiene conto di tutti gli aspetti e che è innovativa perché prevede la possibilità di dedicare appositi percorsi per lo svolgimento di questa attività. Forse potrebbe essere inserito un ulteriore comma dove si prevede per la realizzazione di questi percorsi, così come anche per le operazioni di messa in sicurezza delle piste da sci con pali fissi e reti di tipo A oltre alle protezioni mobili, vi sia la possibilità di rientrare nelle norme per l'attività di edilizia libera.

Sede legale: 00191 ROMA (RM) - Via Bonaldo Stringher, 36 - Segreteria: 20122 MILANO (MI) Via Chiossetto, 14
codice fiscale 97820830582

tel. / fax +39 02.798157 – email: info@federfuni.it - segreteria@federfuni.it - segreteria.federfuni@pec.it
www.federfuni.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

11. Art. 34 (Individuazione)

Si tratta in questo caso di una norma attinente l'attività delle persone con disabilità e prevede l'utilizzo, per questi sciatori, di una pettorina e per l'accompagnatore di una scritta Guida sull'avambraccio e sul retro della giacca.

Per l'esperienza che ho avuto l'opportunità di fare in virtù del fatto che la stazione da me diretta è stata una delle prime ad attrezzarsi a 360° per l'accoglienza di sciatori disabili, ed in particolare per gli sciatori su carrozzina, definiti all'interno della norma sitting, ma anche per numerose iniziative con studenti ed ospiti di strutture specializzate riterrei che l'obbligo di indossare una pettorina e l'obbligo di identificare l'accompagnatore in modo così evidente possa rappresentare un limite per la loro dignità ed il loro modo di cercare anche attraverso questa pratica sportiva di sentirsi il più possibile reinseriti o inseriti nel mondo, passatemi il termine, normale. Vi chiedo quindi una attenta riflessione, anche attraverso le eventuali audizioni di associazioni che seguono queste particolari attività, rispetto a questo particolare segno di riconoscimento, che capisco possa avere una logica che però potrebbe non andare incontro alle necessità soprattutto psicologiche di questi sciatori.

Nel ringraziarVi per l'attenzione vi poniamo un ultimo argomento che riguarda la necessaria presenza delle Forze dell'Ordine nelle aree sciistiche attrezzate al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare coloro che non rispettano le norme che saranno impartite dal Decreto Legislativo e tutte le altre Norme di legge che regolano questa attività e vi confermiamo la nostra piena disponibilità a proseguire la nostra collaborazione, se necessaria e ritenuta opportuna, con il massimo spirito costruttivo.

Cordiali saluti.

FEDERFUNI ITALIA